
SCRITTURA PRIVATA

Tra

ANDOS onlus Nazionale - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (C.F.:03387070968/P.IVA: 03387070968), con sede legale in Milano, Via Peschiera, 1 - 20154 Milano, di seguito denominato ANDOS

e

C.R.E.A. Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza A. Mancini n. 34, P. IVA 12499451008, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* Ing. Daniela d'Angela (di seguito "**CREA**"),

PREMESSO CHE

- a)** ANDOS è una associazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione ha per oggetto, come da statuto, quello di:
- a) riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
 - b) portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
 - c) svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale, informazione e promozione delle problematiche attinenti al cancro mammario nei confronti di: medici, personale infermieristico, volontari operanti all'interno dell'Associazione, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
 - d) svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
 - e) organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
 - f) raggruppare tutte le organizzazioni aderenti in un programma comune

che si proponga di promuovere la difesa della salute con metodo globale e con tutti gli strumenti idonei;

- b)** CREA è un centro che svolge attività di ricerca e diffusione della conoscenza nell'area della programmazione, organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari, grazie alle sinergie in termini di sviluppo e diffusione della conoscenza derivanti dal rapporto tra Università, professioni e settori delle Amministrazioni pubbliche e delle imprese del settore sanitario, potendo a tal fine accettare versamenti e contributi da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- c)** CREA dichiara espressamente di essere una società dotata di tutti i requisiti formali e sostanziali necessari per fornire, con i livelli di qualità e puntualità pattuiti, i servizi indicati nell'Allegato A, nonché di possedere tutti i mezzi per l'erogazione delle prestazioni previste nel presente Contratto e di disporre delle capacità, delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze richieste a tale fine;
- d)** Le Parti, ai fini del presente contratto, agiscono quali contraenti autonomi, non legati da alcuna *affectio societatis*, né alcun vincolo, collegamento o controllo societario.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse al presente accordo ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i documenti e agli allegati ivi richiamati.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha ad oggetto la definizione, da parte di CREA, di una Survey avente ad oggetto:

- problemi di accesso alle prestazioni per pazienti con tumore al seno;
- problemi inerenti presa incarico del paziente;
- spesa sostenuta dalle pazienti privatamente;
- tossicità finanziaria;

- qualità della vita.

C.R.E.A. una volta discusso il questionario con la Presidente ANDOS, provvederà ad informatizzare il questionario.

ANDOS si impegna a diffondere il questionario predisposto da CREA attraverso la sua rete di pazienti.

CREA si occuperà della elaborazione dei dati.

Le Parti convengono fin d'ora che CREA potrà utilizzare i suindicati dati per finalità scientifiche (paper, convegni etc.), senza necessità di acquisire la previa autorizzazione di ANDOS, riconoscendo espressamente quest'ultima tale diritto.

ART. 3 – CORRISPETTIVI

Per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente Contratto, non è previsto alcun corrispettivo

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

CREA si impegna a svolgere con la massima diligenza, professionalità, competenza e riservatezza l'incarico di cui al presente Contratto.

CREA assume espressamente l'obbligo di servirsi di ricercatori e/o collaboratori in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualifica professionale, in modo da garantire che le prestazioni professionali rese, seppure svolte in autonomia e indipendenza, siano rispondenti ai migliori *standard* di qualità del settore e adeguate all'importanza scientifica e sociale dell'opera svolta.

Il presente Contratto non attribuisce a CREA, né ai singoli ricercatori e/o collaboratori da questa impiegati per lo svolgimento delle attività ivi disciplinate, alcun potere di rappresentanza di ANDOS nell'adempimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto e nell'espletamento dell'incarico affidatole, CREA si impegna quindi astenersi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per quanto riguarda i propri ricercatori e/o collaboratori, dall'assumere qualsivoglia impegno, anche verbale, nei confronti di terzi, che possa in alcun modo impegnare ANDOS.

CREA gestirà con autonomia, indipendenza e propria organizzazione di mezzi l'esecuzione dell'incarico professionale conferito con il presente Contratto,

senza assoggettamento alcuno a vincolo di subordinazione o direzione nei confronti di ANDOS.

ANDOS si impegna a rispettare l'indipendenza di CREA e a diffondere la survey dalla stessa predisposta attraverso la sua rete di pazienti.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espressamente divieto a CREA di cedere e/o affidare a terzi l'esecuzione, anche parziale, dell'incarico di cui al presente Contratto.

ART. 6 – DURATA

Il presente contratto avrà inizio a far data dalla sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino all'esecuzione di tutte le prestazioni previste a carico di CREA.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le Parti potranno recedere liberamente e in ogni momento dal presente Contratto, previo preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ART. 8 – FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per le conseguenze dannose di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali se ed in quanto dovuti ad eventi di Forza Maggiore, quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, epidemie, scioperi, incendi, calamità naturali, guerre dichiarate o non, sabotaggi, *factum principis*, interferenze da parte di autorità amministrative, civili e/o militari.

Il verificarsi di tali eventi di Forza Maggiore, che durino più di 30 (trenta) giorni ovvero che comportino la sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità delle prestazioni oggetto del presente Contratto, darà adito alla risoluzione dello stesso, previa comunicazione scritta dalla Parte che intende avvalersi della risoluzione all'altra.

ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione del contratto, le Parti avranno accesso e tratteranno i dati personali interessati dal trattamento (i "**Dati**"), rispetto ai quali sono rispettivamente titolari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone fisiche ("GDPR") e di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (con il GDPR, "Normativa Privacy"). Entrambe le Parti garantiscono che osserveranno tutti gli obblighi discendenti dalla Normativa Privacy.

Le Parti dovranno osservare scrupolosamente la Normativa Privacy, in particolare in relazione all'adozione delle misure fisiche, tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della Normativa Privacy e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Le Parti dovranno trattare i Dati solo al fine di dare corretta esecuzione al presente Contratto e si obbligano a consentire l'accesso e il trattamento dei Dati solo da parte di personale autorizzato, debitamente istruito e tenuto a obblighi di riservatezza.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, le Parti si impegnano a cancellare o restituire tutti i Dati ed eventuali copie, in qualsiasi formato, fatti salvi i dati personali che dovranno essere conservati ai sensi della legge applicabile. Le Parti avranno la facoltà di verificare il rispetto della presente clausola e della Normativa Privacy chiedendo di documentare il rispetto degli stessi ovvero, secondo le modalità concordate tra le Parti, mediante verifiche.

Le Parti si impegnano inoltre a far sì che la Normativa Privacy venga rispettata anche dai propri dipendenti, agenti, subcontraenti, ausiliari e più in generale dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

L'Organizzazione rispetterà in ogni momento le Leggi applicabili sulla protezione dei dati durante il trattamento dei Dati personali dei dipendenti e dei rappresentanti della Società in relazione al presente Contratto e tratterà tali Dati personali esclusivamente per l'adempimento del presente Contratto.

Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza dei Dati avranno efficacia anche oltre la cessazione per qualsiasi causa del Contratto

ART. 10 – RISERVATEZZA

Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i documenti ad esso relativi di cui CREA dovesse venire a conoscenza per la realizzazione dell'incarico ivi indicato, sono strettamente confidenziali e CREA si obbliga a non divulgarne e/o a farne divulgare dai suoi dipendenti e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione del Contratto stesso, il contenuto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra. In particolare, tali informazioni e documentazioni rimarranno di esclusiva proprietà di ANDOS e potranno essere utilizzati esclusivamente per la esecuzione del presente Contratto. In relazione a tali informazioni e documentazioni CREA garantisce e si impegna personalmente a:

- non consegnarli, non esporli, non farne prendere visione o comunque non rivelarne il contenuto a terzi, conservandoli con la massima cura e riservatezza e separatamente dalla documentazione appartenente a terze parti;
- non riprodurli o copiarli se non nei limiti espressamente autorizzati da ANDOS ;
- distruggerli o restituirli prontamente a ANDOS allo spirare del presente Contratto per qualsiasi causa esso avvenga e, in ogni caso, ogni qualvolta ANDOS lo dovesse richiedere;
- utilizzarli solo ed esclusivamente per le finalità del presente Contratto essendo espressamente vietato utilizzarli, trattenerli e rivenderli per proprie attività o finalità, salvo previo consenso scritto di ANDOS;

CREA sarà responsabile nei confronti ANDOS per qualsiasi danno da questo subito a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo.

ART. 11 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Crea dichiara e garantisce di essere responsabile del Survey, mentre i risultati del questionario sono di proprietà di ANDOS.

ANDOS autorizza, in ogni caso, CREA ad utilizzare i dati raccolti per finalità scientifiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, paper, convegni etc., così come indicato nell'art. 2.

ART. 12 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti indirizzi:

ANDOS onlus Nazionale

Via Peschiera, 1

20154 Milano

Alla c.a. d.ssa Flori Degrassi *Legale rappresentante*

PEC: andosonlusnazionale@pec.it

CREA Sanità Srl

P.zza Antonio Manacini 4,

00196 Roma

Alla c.a.: Ing. Daniela D'Angela *Legale rappresentante*

PEC: crea2013@legalmail.it

ART. 13 – FIRMA ELETTRONICA

Le Parti si danno reciproco atto della possibilità di sottoscrivere il presente Contratto utilizzando la Firma Elettronica e concorda che la stessa firma Elettronica avrà la stessa forza, effetto e valore probatorio circa l'intenzione delle Parti di essere contrattualmente vincolate dalle disposizioni del Contratto, così come con la firma autografa. Per "**Firma elettronica**" si indica qualsiasi scrittura elettronica creata da una Parte utilizzando un processo di creazione di firma elettronica e allegata o associata logicamente a un contratto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E MODIFICHE CONTRATTO

Il presente contratto non può essere modificato né derogato in alcuna delle sue disposizioni, salvo previa autorizzazione scritta.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta, intervenuta fra le Parti sul medesimo oggetto.

Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene ritenuta non valida o non legalmente applicabile da un tribunale, le Parti concordano che le restanti disposizioni non saranno pregiudicate e avranno piena validità ed efficacia.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, anche ai fini interpretativi, le Parti concordemente stabiliscono che il Foro competente è quello di Roma.

Il presente Contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti.

Roma,

ANDOS onlus Nazionale

CREA Sanità S.r.l.

Flori Degrassi

Daniela D'Angela

Le Parti dichiarano che il testo del Contratto, stilato in diciassette pagine è esattamente conforme, nella sostanza e nella forma alla loro volontà e si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato predisposto appositamente ed espressamente per formalizzare l'intesa quivi prevista e che ciascuna clausola è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di entrambe le Parti, ragion per cui non è applicabile il disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Roma,

ANDOS onlus Nazionale

Flori Degrassi

CREA Sanità Srl

Daniela D'Angela